

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Piacenza

Sezione Civile

Tribunale Fallimentare

N° 3/2013  
Reg. Conc. Prev.

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Stefano Brusati      | Presidente rel. |
| 2) dott. Marisella Gatti      | Giudice         |
| 3) dott. Stefano Aldo Tiberti | Giudice         |
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

EX ART. 162 L.F.

Nel procedimento di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 161, c. 6 L.F., presentato da Farmacia Bussandri sas di Asti dott.ssa Tatiana & C.

Visti gli atti del procedimento, sentita la parte ricorrente in Camera di Consiglio a scioglimento della riserva, osserva.

La proposta di concordato preventivo di cui al predetto ricorso deve essere dichiarata inammissibile in quanto ( la circostanza è incontestata) la società ricorrente non ha depositato nei termini concessi il piano di cui alla lettera e) art. 161 L:F. con relativa attestazione, con conseguente autorizzazione alla chiusura del c/c meglio specificato in atti intestato a " 613036 Farmacia Bussandri S.A.S. in concordato preventivo c/o studio D'Amato", con restituzione delle somme all'avente diritto, previa detrazione delle somme dovute al nominato pre commissario giudiziale dott. Massimo D'Amato, con invito a quest'ultimo a depositare istanza di liquidazione di dette somme

PQM


Visto l'art. 162 L.F.

Dichiara non ammissibile la predetta proposta di concordato, con la autorizzazione di cui alla parte motiva da aversi qui integralmente trascritta Si comunichi.

Piacenza, 14/10/2019

Il Presidente rel./ est.

Dott. Stefano Brusati



**Depositato in cancelleria**

oggi, 23 OTT. 2019

IL CANCELLIERE S  
(*Maria Rosa GATTI*)

